

giuristiambientali.it

## Definizione di riciclo

## Alessandra Bianco

La vigente definizione del termine riciclo presente nella normativa comunitaria sui rifiuti si presta da sempre ad una larga indeterminatezza esegetica.

Di recente è intervenuta una sentenza della Corte di Giustizia (19 giugno 2003 - procedimento *C-444/00*) che ha chiarito quale debba essere la corretta interpretazione da attribuirsi al termine "riciclaggio" ai sensi dell'art. 3 della Dir. Imballaggi, e valida anche ai sensi della Direttiva quadro sui rifiuti. In base alla definizione fornita da tali norme, tre sono gli elementi caratterizzanti una operazione di riciclo: 1) oggetto del riciclaggio sono i «materiali da rifiuto»; b) essi vengono *ritrattati per la loro funzione originaria o per altri fini*; c) il ritrattamento avviene *in un processo di produzione*.

In relazione al caso specifico oggetto della sentenza, la Corte ha concluso che i cascami ferrosi recuperati non devono considerarsi riciclati finché non vengono trasformati in un prodotto finito. Perché questi materiali si considerino anche riciclati (ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclo fissati dalla Direttiva imballaggi) devono ancora passare attraverso la lavorazione finale che li trasforma nel prodotto finito (laminati, barre, tondini, eccetera).

Da quanto affermato dalla Corte, se ne deduce che le operazioni di riciclo e di recupero si possono effettuare anche su materiali di cui il detentore non si disfa, non ha l'obbligo di disfarsi e neppure l'intenzione di farlo e *che quindi non costituiscono un rifiuto.* 

Pertanto, oggetto di riciclaggio possono essere anche dei materiali che derivano dai rifiuti, ma che al momento del loro riciclaggio non lo sono più ai sensi della Direttiva sui rifiuti, in quanto divenuti una materia prima secondaria. Due pertanto sembrerebbero le modalità disponibili per realizzare le operazioni di riciclo. Si può avere una forma di riciclo che definiremo diretto, in quanto ha ad oggetto come materiale di partenza un rifiuto e come risultato finale un prodotto finito, ed una forma di riciclo indiretto o mediato in quanto si realizza in due fasi: una prima fase che vede un rifiuto pretrattato da cui si ottiene un recupero di materia prima secondaria, e che quindi da subito realizza l'operazione di recupero, ed una seconda fase da realizzarsi trattando la materia prima secondaria (che pur provenendo da un rifiuto non dovrebbe più considerarsi un rifiuto in quanto il detentore non se ne disfa né ha l'obbligo o l'intenzione di farlo) che viene sottoposta ad un ritrattamento in un processo di produzione che permette di realizzare un prodotto finito, ossia un nuovo bene a conclusione dell'operazione di riciclo.

E se il riciclo si può effettuare anche su materiali che non siano rifiuti pur se da questi provenienti, se ne conclude che si potranno sottoporre al relativo regime delle materie



giuristiambientali.it

prime e dei beni e non a quello dei rifiuti le materie prime seconde oggetto di tali operazioni.

Per un approfondimento del tema chi presentato in forma di "scheda di sintesi", mi permetto di rinviare al mio contributo "La definizione di riciclo" in corso di pubblicazione sulla Rivista Ambiente, IPSOA, 2004, fascicolo n. 10.